

IVA

Rimborso dell'Iva 2020 comunitaria e britannica

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A partire **dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile** è possibile presentare la **dichiarazione annuale Iva** per recuperare il credito Iva dell'anno **2020** con richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione.

Per richiedere il **rimborso dell'Iva versata ad un altro Stato comunitario**, il contribuente italiano deve presentare apposita **domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate** in base alla [Direttiva 2008/9/CE](#) del 12.02.2008, recepita con **D.Lgs. 18/2010**, ma ha più tempo a disposizione.

Le istanze di rimborso devono essere presentate **esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il **30 settembre 2021 per l'anno solare 2020**.

Il contribuente che dovesse accorgersi di aver **commesso un errore** in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare una seconda istanza, rispettando però le stesse modalità e lo stesso termine di presentazione della richiesta originaria.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso **possono variare a seconda del Paese** a cui viene inviata l'istanza; la descrizione dei beni deve essere inserita in base a tabelle predefinite.

L'operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal **Centro Operativo di Pescara** dell'Agenzia delle entrate.

La domanda presentata all'Agenzia delle entrate nazionale viene smistata verso le amministrazioni fiscali estere e le **informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze**, successivamente all'invio, dovranno essere richieste direttamente all'amministrazione fiscale

estera competente. Allo stesso modo dovranno essere richieste all'amministrazione fiscale estera le informazioni inerenti un'eventuale **rifiuto dell'istanza**.

In seguito alla Brexit, il Regno Unito è diventato paese extra ue dal 1° gennaio 2021; l'avviso ai portatori di interesse circa il recesso del Regno Unito e le norme unionali nel settore dell'Iva evidenzia che gli **Stati membri rimborsano l'imposta ai soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE** alle condizioni seguenti:

- la **domanda deve essere presentata direttamente allo Stato membro** cui è chiesto il rimborso secondo le modalità stabilite da tale Stato membro (**articolo 3, paragrafo 1, della tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio**, del 17.11.1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità - "**Tredicesima direttiva Iva**" GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40);
- il rimborso dell'Iva **può essere subordinato a una condizione di reciprocità** (il che significa che il rimborso è autorizzato soltanto se è concesso anche dal paese o territorio terzo ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro interessato - articolo 2, paragrafo 2, della Tredicesima direttiva Iva);
- ciascuno Stato membro ha la **facoltà di esigere che il soggetto passivo stabilito in un paese o territorio terzo designi un rappresentante fiscale** al fine di ottenere il rimborso dell'Iva (articolo 2, paragrafo 3, della Tredicesima direttiva Iva).

Fatto salvo l'accordo di recesso, dopo la fine del periodo di transizione tali norme si applicano **ai rimborsi effettuati dagli Stati membri ai soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito**.

Le domande di rimborso relative **all'Iva assolta prima della fine del periodo di transizione** seguono regole speciali. A norma dell'articolo 51, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve **ancora utilizzare il portale elettronico** predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell'[articolo 7](#) della direttiva 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di **rimborso per l'Iva pagata** rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione.

La richiesta deve essere presentata alle condizioni stabilite dalla direttiva **entro il 31 marzo 2021**.

A queste domande di rimborso, relative all'Iva esigibile prima della fine del periodo di transizione, **continueranno ad applicarsi le altre norme della direttiva Iva** e della [direttiva 2008/9/CE](#) fino a cinque anni dopo la fine del periodo di transizione.

Infine, i soggetti passivi che hanno assolto l'Iva su acquisti di beni in **Irlanda del Nord** potranno chiedere alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord di rimborsare l'Iva versata, seguendo la **procedura standard**. In particolare:

- la richiesta di rimborso deve essere **presentata per via elettronica allo Stato membro di stabilimento** al più tardi entro il **30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento** ([articolo 15 Direttiva 2008/9/CE](#));
- la richiesta di rimborso deve essere trasmessa dallo Stato membro di stabilimento alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord entro 15 giorni ([articolo 48, paragrafo 1, Regolamento UE n. 904/2010 del Consiglio](#));
- le autorità competenti dell'Irlanda del Nord devono prendere una decisione sulla richiesta di rimborso entro quattro mesi ([articolo 19, paragrafo 2, Direttiva 2008/9/CE](#)); se la richiesta di rimborso è approvata, il rimborso deve essere pagato entro quattro mesi + 10 giorni lavorativi ([articolo 22 Direttiva 2008/9/CE](#)); tali periodi possono essere prolungati se le autorità competenti dell'Irlanda del Nord chiedono informazioni aggiuntive ([articolo 21 Direttiva 2008/9/CE](#)).